

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI PER CASA DI RIPOSO SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 65 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA N. 4 DEL 18.01.2007, E QUELLO DI SEGRETERIA, CIG: BB019A0A4E**

Tra

- Il sig. RAIMONDO Leonardo (c.f. RMN LRD 57M16 G291G), nato a Palo del Colle (Ba) il 16.8.1957, nella qualità di Legale Rappresentante della FONDAZIONE SAN VINCENZO DE’ PAOLI, con sede legale in Palo del Colle alla Via Abate Fornari n. 27, codice fiscale n. 80016490726, partita iva n. 05122980724, di seguito indicato anche per brevità come committente;

e

- Il sig. \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante della  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
alla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partita iva n. \_\_\_\_\_,  
di seguito indicato anche per brevità come fornitore;

**PREMESSO CHE**

- Con la determinazione del 2.3.2026 del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE SAN VINCENZO DE’ PAOLI, è stata avviata approvata la documentazione di gara per la “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SANITARI PER CASA DI RIPOSO SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 65 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA N. 4 DEL 18.01.2007, E QUELLO DI SEGRETERIA”;

- Il criterio di aggiudicazione stabilito con la medesima determinazione sopra richiamata è quello del criterio mediante procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo *ex artt. 71 e 108 D.Lgs. n. 36/2023* per l’affidamento dei servizi socio – sanitari presso la Fondazione San Vincenzo de’ Paoli - Casa di Riposo;

- La Gara è stata pubblicata e si è svolta telematicamente attraverso la Piattaforma EmPulia;

- La Commissione di Gara procedeva alla valutazione delle domande, della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche dei partecipanti.

- La Commissione, valutata la regolarità, aggiudicava il servizio in favore della -  
\_\_\_\_\_;

- Con determinazione del \_\_\_\_\_ del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione San Vincenzo de' Paoli veniva confermata detta aggiudicazione in via definitiva;

- All'esito delle verifiche l'aggiudicataria è risultata effettivamente in possesso di tutti i requisiti generali e speciali imposti dalla *lex specialis*;

- Conformemente al disposto del punto III.1 del Bando di gara, la società aggiudicataria ha provveduto al versamento della cauzione definitiva e ha costituito le polizze assicurative RCO e RCT, come da art. 13 del Capitolato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.

Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto:

- dal bando di gara;
- dal capitolato d'appalto;
- dall'offerta tecnico-economica prodotta dall'aggiudicataria;
- dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.

Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto dovrà essere necessariamente consacrata in una appendice contrattuale avente forma scritta a pena di nullità.

#### Art. 2

##### Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

- a. **contratto**: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b. **fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- c. **importo del contratto**: è il corrispettivo corrisposto al fornitore, al netto dell'IVA, relativamente al servizio prestato.

#### Art. 3

##### Oggetto

Il presente contratto di appalto ha per oggetto servizi sociosanitari in favore di anziani di cui all'art. 65 del Regolamento Regionale n. 4 del 18.1.2007, e quello di segreteria da espletarsi presso la sede della casa di riposo sita in Palo del Colle (Ba) alla via Abate Fornari, n. 27.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'oggetto del presente contratto le prestazioni e i servizi sociosanitari, infermieristici e quelli alberghieri, inclusivi della somministrazione dei pasti, di assistenza e supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane degli ospiti della casa di riposo, nonché di sostegno all'autonomia individuale e sociale dei medesimi e, altresì, i servizi di pulizia della struttura e quello amministrativo/segreteria.

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza delle condizioni minime inderogabili tutte fissate, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato d'Appalto e nel Bando di Gara e secondo le modalità riportate nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara dal fornitore che, noti ai contraenti, devono intendersi integralmente richiamati e facenti parte del presente atto.

Impregiudicato il diritto della Stazione appaltante di avvalersi del quinto d'obbligo ai sensi del Codice degli appalti pubblici.

#### Art. 4

##### Durata

Il presente contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla stipula del presente atto.

La Stazione appaltante potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto.

#### Art. 5

##### Obbligazioni e responsabilità specifiche del fornitore

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla corretta esecuzione del contratto. Sarà responsabile del pagamento di ogni imposta dalla stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso alla stessa così corrisposto.

E' tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente capitolato alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni

risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e di quelli previsti dalle leggi in materia, la Fondazione, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso, fino a quando la vertenza non verrà definita. Sulla somma sospesa non saranno corrisposti interessi, né l'aggiudicataria potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte della Stazione Appaltante.

La Fondazione si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o di disporre controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato speciale d'oneri e all'offerta tecnica presentata in sede di gara. Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta appaltatrice, la quale si impegna al ripristino delle clausole contrattuali. Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza qualora, nonostante le contestazioni di cui al precedente punto, perdurassero le inadempienze da parte della società appaltatrice, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere ad una nuova procedura di aggiudicazione. In tal caso, alla ditta aggiudicataria non spetterà altro che la sola liquidazione del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Fondazione, escluso ogni altro compenso e/o indennizzo.

La ditta aggiudicataria è esclusiva e diretta responsabile di eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi nell'esercizio del servizio di cui al presente contratto; conseguentemente la Fondazione è sollevata da ogni responsabilità in merito.

Le eventuali irregolarità accertate dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del proprio programma di autocontrollo ed i provvedimenti da essa adottati devono essere obbligatoriamente segnalati entro 3 (tre) giorni dalla rilevazione alla Fondazione che, qualora ritenesse insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere la modifica dei controlli effettuati. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

#### Art. 6

##### Corrispettivo

Il corrispettivo del presente contratto è fissato per l'intera durata in complessivi a €. 1.556.479,63 (unmilione cinquecentocinquantaseimilaquattrocentosettantanove/63), oltre iva, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in €. 23.346,89 (ventitremilatrecentoquarantasei/89) oltre iva.

L'appaltatore dovrà emettere fattura periodica per il servizio con cadenza mensile. La

Fondazione provvederà al pagamento entro 90 (novanta) gg f.m. dall'emissione della relativa fattura.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell'ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti/acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata, comunicando i gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### Art. 7

##### Adeguamento del corrispettivo

Il corrispettivo pattuito non è soggetto a revisione, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.

#### Art 8

##### Inadempimenti e penali

Qualora nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali ovvero difformità dalle vigenti disposizioni di legge in materia, la Fondazione applicherà nei confronti dell'aggiudicatario le penali come esemplificativamente e non esaustivamente indicate nel Capitolato d'appalto, art. 14, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

La Fondazione effettuerà periodici controlli *ad hoc* in orario di servizio.

L'eventuale inadempienza contrattuale sarà certificata dalla sottoscrizione di un apposito verbale da parte di un rappresentante della Fondazione e di un rappresentante dell'aggiudicatario. La sottoscrizione del verbale avverrà contestualmente al riscontro dell'inadempienza. La penale si applicherà se, in occasione di tali controlli, tale indisponibilità verrà riscontrata per più di due volte in un mese.

Al fine dell'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta della Fondazione, cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della stessa. Le penali innanzi indicate verranno inderogabilmente applicate se l'aggiudicatario non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio della Fondazione, saranno considerate insufficienti o inadeguate.

La decisione verrà assunta dal Responsabile del Procedimento e comunicata per iscritto all'aggiudicatario.

La Fondazione potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario sino a concorrenza

della misura non superiore al 20% del valore del contratto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto stesso.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Fondazione al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

La Fondazione si riserva di effettuare essa stessa iniziative volte a monitorare il livello di soddisfazione degli utenti relativamente alla qualità del servizio. I risultati di tali rilevazioni potranno essere utilizzati per avviare verifiche e controlli del corretto espletamento del servizio.

Per tutto quanto innanzi non previsto, eventuali penali da applicare a casi non regolamentati saranno stabilite dalla Fondazione, in misura comunque complessivamente non superiore al 20% del valore contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale disservizio.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso azioni giudiziarie da parte della Stazione Appaltante, nonché richiesta di risarcimento danni.

#### Art. 9

##### Assicurazioni e responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della sua gestione, esonerando pertanto la Fondazione da qualsiasi responsabilità connessa.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l'aggiudicatario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all'affidamento del servizio, nessuna esclusa né eccettuata, da mantenere per tutta la durata del contratto e per un periodo successivo non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla scadenza dello stesso.

La suddetta polizza deve prevedere, come previsto dal bando e dal capitolato di gara, copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale minimo non inferiore al 30% del valore dell'appalto per sinistro e per persona e una per Responsabilità civile verso gli Operai (RCO) per un massimale minimo non inferiore al 30% del valore dell'appalto per sinistro e per persona.

Pur essendo onnicomprensiva, tale polizza dovrà contemplare in modo esplicito i danni cagionati agli utenti/ospiti della struttura per morte e invalidità totale o parziale temporanea o permanente.

Andranno considerati nel novero dei terzi gli utenti del servizio/ospiti della struttura e i loro visitatori, nonché il personale della Fondazione e/o lavoratori di soggetti terzi che prestino, anche occasionalmente, la loro opera nella struttura.

La polizza dovrà inoltre valere anche per le richieste di risarcimento pervenute da chiunque alla Fondazione per fatto imputabile all'aggiudicatario.

La polizza dovrà inoltre prevedere espressamente:

- la garanzia dello smercio dei farmaci ritirati dal personale dell'appaltatore;
- la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà della Fondazione;
- una durata non inferiore ai 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del contratto;
- una clausola di vincolo a favore della Fondazione.

Resta inteso che:

- i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'aggiudicatario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'aggiudicatario medesimo;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Inoltre, per gli adempimenti prescritti dal presente articolo, ogni responsabilità civile e penale sarà comunque a carico dell'aggiudicatario, restando per patto espresso totalmente sollevati la Fondazione e tutto il personale dipendente e non. Le spese ed i danni che la Fondazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.

In alternativa alle polizze di cui al presente articolo, l'aggiudicatario potrà dimostrare di possedere una polizza RCT-RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti espressamente la copertura ulteriore per il servizio oggetto del presente affidamento. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati sopra e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

I documenti di polizza comunque presentati dovranno riportare preciso impegno della Compagnia Assicuratrice a:

- comunicare alla Fondazione ogni variazione che intervenga sulla polizza medesima in merito alle coperture richieste, ivi incluso il mancato pagamento del premio da parte del fornitore; si precisa che tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza;

- a comunicare ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

## Art. 10

### Risoluzione del contratto e recesso

In caso di inadempimento accertato dalla Fondazione, nel concorso delle circostanze previste dall'articolo 1453 e ss. c.c., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del legale rappresentante *p.t.* della Fondazione ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, la Fondazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- l'aver abbandonato il servizio senza giustificato motivo;
- gravi inadempimenti agli obblighi assunti che coinvolgano la salute degli assistiti, la qualità del servizio o l'immagine della Fondazione;
- non aver effettuato il numero di ore previsto, per ogni servizio, in sede di proposta progettuale.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà della Fondazione di affidare il servizio a terzi.

In caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore, nonché in ogni altra ipotesi in cui questi risulti impossibilitato a proseguire l'esecuzione del contratto, la Fondazione, può recedere dal contratto, e procede ai sensi dell'art.124, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

E' fatto salvo alla Stazione appaltante il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'affidataria.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale, qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto l'aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare. La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati nei già citati e richiamati atti di gara.

E' facoltà della Fondazione recedere unilateralmente e anticipatamente dal presene contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi servizio oggetto di appalto ovvero per motivi di interesse pubblico, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, comunicandolo all'altra parte a mezzo raccomandata A./r. o PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti gli altri casi e con le modalità riportati nei già citati e richiamati

atti di gara.

In tutte le ipotesi che precedono, fermo restando il diritto dell'appaltatrice a ottenere il pagamento dei servizi resi, nessun indennizzo sarà dovuto dalla Fondazione per il recesso anticipato.

A garanzia della continuità dell'appalto, in quanto avente a oggetto un servizio essenziale a carattere sociosanitario, anche nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore è comunque tenuto ad assicurare la continuità delle prestazioni, nei termini precisati dai competenti uffici della stazione appaltante, per una durata massima di 180 giorni dalla decorrenza del provvedimento di risoluzione, con diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle norme del codice civile in materia di appalto di servizi.

#### Art. 11

##### Cessione del contratto

Fatto salvo il caso in cui l'aggiudicatario in sede di gara abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto, è tassativamente vietata la cessione anche parziale del presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione definitiva, e fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni conseguenti nonché delle maggiori spese sostenute con le stesse modalità previste per la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Società sia acquistata o incorporata da altra impresa, nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda, e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, e porre in essere le stesse azioni sopra previste.

#### Art. 12

##### Spese del contratto

Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, di eventuale registro, a esclusione dell'I.V.A., vengono poste a carico dell'appaltatrice.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, D.P.R n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A..

#### Art. 13

##### Riservatezza e trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (G.D.P.R.) e ss. mm. e ii. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Ai fini del citato Regolamento, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'appaltatrice è obbligata al rispetto del Regolamento, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto.

#### Art. 14

##### Controversie e Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Bari.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente contratto è esclusa la giurisdizione arbitrale.

#### Art. 15

##### Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, valgano gli elaborati di gara nonché l'offerta dell'aggiudicataria, se contenenti condizioni e servizi più favorevoli alla stazione appaltante, e le disposizioni del codice civile.

Palo del Colle, addì \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partita iva n. \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed attivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11 e art. 14.



Il presente atto è redatto in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti.